



Organismo di Certificazione

**ECOS ITALIA srl - CE N. 2844**

[WWW.ECOSITALIA.COM](http://WWW.ECOSITALIA.COM)

[WWW.ECOSITALIA.IT](http://WWW.ECOSITALIA.IT)



**COLLAUDI VERIFICHE CERTIFICAZIONI**

01560

01560

[INFO@ECOSITALIA.IT](mailto:INFO@ECOSITALIA.IT) [ecos.italia@pec.it](mailto:ecos.italia@pec.it)

Sede legale: Napoli Via S.Lucia N. 39 CAP 80132 C.F. & P.IVA 09032261217

TELEFONO - PBX - 081-5625345

## CONTRATTO DI SERVIZIO PER ASCENSORI/PIATTAFORME/MACCHINARI

**-VERIFICHE PERIODICHE-VERIFICHE STRAORDINARIE- ( rev. 3 del 03/11/2025)**

(Art. 13 - 14 del D.P.R. 162/99 - Circolare N. 157296 del 14/4/97)

**ATTENZIONE:** le modalità adottate dalla E.I. SRL nei confronti della propria clientela sono descritte nel Regolamento E.I. riportato sul sito [www.ecositalia.com](http://www.ecositalia.com) o disponibile in forma cartacea su richiesta. La sottoscrizione del presente contratto prevede da parte del cliente la lettura del Regolamento e la sua accettazione.

**Compilare solo i campi con il simbolo X e con la X**

**Contratto N.**

(Numerazione a cura di Logistica Verifiche di E.I.srl)

### CLIENTE

Sito in cui è installato l'impianto: X

Via X

Città X

Nome Amministratore/Ditta X

Indirizzo Amm./Ditta X

Tel. Amm./Ditta X

Fax Amm./Ditta X

E\_mail Amm./Ditta X

Premesso che la E.I. srl è un organismo di certificazione regolarmente autorizzato dal Mi.S.E. e da Accredia, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 ad effettuare verifiche sugli impianti ascensori e montacarichi, e con circolare Mi.S.E. del 7/3/2008 N. 0017595 (C.N. 157296 del 14/4/97) ad effettuare verifiche sulle piattaforme elevatrici, la E.I. ed il Cliente stipulano il presente contratto per la fornitura del servizio alle condizioni qui di seguito indicate:

### 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

|                      |                               |           |                         |                  |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|
| VERIFICHE PERIODICHE | VERIFICHE STRAORDINARIE/ A.R. | ASCENSORI | PIATTAFORME             | ALTRI MACCHINARI |
| N. IMPIANTI: X       | N. COMMESSA/MATRICOLA: X      |           |                         |                  |
| DATE: COLLAUDO: X    | ULTIMA VERIFICA PERIODICA: X  |           | ULTIMA STRAORDINARIA: X |                  |

Per ogni singolo impianto oggetto del presente Contratto il Cliente si impegna a compilare e a trasmettere la richiesta di verifica di cui al successivo art. 5 se gli impianti risultano ubicati in diversi indirizzi.

Indicare il nome della ditta che detiene il contratto di manutenzione:

DITTA: X

Città X

Via X

Tel. X

DURATA DEL CONTRATTO: (in caso di stipula per verifiche periodiche): il contratto ha validità per un numero minimo di 3 (tre) verifiche, come indicato al successivo punto 7 riportato nel retro della pagina.

### 2. COMPENSO (soggetto ad adeguamenti ISTAT)

Al netto di compensi supplementari e penali, l'importo relativo ad una verifica per il numero di impianti sopra indicati è di :

**Per un impianto EuroX (in lettere)X + IVA**

**Per un totale di EuroX (in lettere)X + IVA**

Al compenso sopra indicato, si applica un supplemento di Euro 80,00 nel caso di ulteriore intervento per ripetizione anche parziale di prove ed esami dovuto a disservizi non imputabili alla E.I. srl

### 3. PAGAMENTO: Alla sottoscrizione del contratto a seguito di fatturazione.

In fede

LuogoX

Data X

Il Cliente X

LuogoX

Data X

La E.I. srl X

ECOS ITALIA S.R.L.  
Sede Legale: 081-5625345  
Sede Operativa: 081-5625345  
P.IVA 09032261217

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le obbligazioni dei seguenti articoli riportati nel retro pagina: 3 - termine di pagamento ed interessi di mora; 6. Modalità di esecuzione; 7 - rinnovo tacito del contratto; 9 - consenso espresso ai sensi della legge sulla privacy; 10 - limite alla responsabilità; 14 - clausola risolutiva espressa; 15 - foro competente - Si approvano inoltre espressamente i seguenti articoli del Regolamento E.I srl: 5. Modalità di svolgimento dei controlli e del rilascio delle certificazioni; 6. Certificato finale e verbale di verifica periodica/straordinaria 14. Ispezioni da parte di Accredia (per le quali non è richiesto al Cliente alcun onere aggiuntivo)

Luogo X

Data X

Il Cliente X

Attenzione: il testo contrattuale segue sul retro.

Pagina 1 di 2

### 3. PAGAMENTO (continua)

Il cliente si impegna a corrispondere alla E.I. srl gli importi a pagina 1, comprensivi di IVA, alle date previste all'art. 3. In caso di ritardo, sarà addebitato l'interesse di mora pari al "prime rate" maggiorato di tre punti, oltre le ulteriori spese per il recupero del credito. La E.I.srl si impegna, ad effettuare la verifica degli impianti per i quali il cliente farà pervenire la richiesta di cui al successivo punto 5. Il Cliente e la E.I. srl concordano che il pagamento di quanto dovuto alla E.I. srl non è condizionato dall'esito positivo della verifica. La E.I. srl si riserva di non procedere alla verifica prima dell'avenuto pagamento da parte del cliente, non potendo in tal caso questi pretendere il servizio pattuito di cui al punto 1) del presente contratto. In caso di mancato pagamento sarà a totale carico del cliente la responsabilità della mancata verifica in difformità a quanto previsto dal DPR162/99 di cui all'art 13 (periodicità biennale).

### 4. SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO

Se il servizio del presente Contratto è limitato alle verifiche periodiche previste dai termini di legge attualmente in vigore, quindi esclusivamente diretto ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche, il servizio stesso esclude qualsiasi altra attività, quale, a titolo indicativo, l'esecuzione di verifiche straordinarie da effettuarsi secondo le disposizioni di legge in vigore, nonché eventuali ricerche documentali presso la Pubblica Amministrazione che saranno pagate a parte.

L'esito della verifica (periodica o straordinaria) è verbalizzato e, qualora negativo, è comunicato a cura della E.I. srl al competente ufficio comunale.

La E.I. srl garantisce che l'esecuzione del servizio avverrà in modo altamente professionale e che il servizio stesso verrà eseguito secondo i criteri stabiliti dai principi legislativi italiani.

L'esecuzione e l'esito della verifica periodica:

- non esonerano il fornitore dell'impianto dalle responsabilità inerenti alla conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa applicabile;
- non esonerano il manutentore dalle responsabilità inerenti al mantenimento dell'impianto in condizioni idonee all'esercizio;
- non esonerano il proprietario dalle responsabilità inerenti al corretto uso dell'impianto.

### 5. RICHIESTA DI VERIFICA

Il Cliente per ciascun impianto renderà disponibili alla E.I.srl prima di effettuare il sopralluogo i seguenti dati (se non indicati già nel presente contratto):

- a) ubicazione dell'impianto con indirizzo completo;
- b) nominativo e recapito telefonico della persona da contattare;
- c) dati relativi alla ditta a cui è affidata la manutenzione (nome, indirizzo, recapito telefonico e fax).

Il Cliente per ciascun impianto provvederà a rendere disponibili alla E.I.srl, prima di effettuare il sopralluogo, sull'impianto:

- d) fotocopia del libretto di impianto, ovvero descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto (marca, modello, portata, corsa, numero fermate);
- e) data di installazione dell'impianto e data ultima verifica periodica, ovvero data entro la quale si richiede di effettuare la verifica;
- f) copia del verbale dell'ultima verifica periodica;

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica dei dati comunicati inizialmente mediante la richiesta di verifica.

In caso di Verifica straordinaria il Cliente si impegna a trasmettere o a rendere disponibili sull'impianto alla E.I.srl, prima di effettuare il sopralluogo, la documentazione tecnica di tutti i componenti sostituiti e/o oggetto della verifica.

### 6. MODALITA' DI ESECUZIONE

#### 6.1 Programmazione delle verifiche

Resta a carico del Cliente il rispetto della scadenza entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. In funzione della data dell'ultima verifica (ovvero della data entro la quale il Cliente richiede l'intervento) e in funzione del proprio carico di lavoro, la E.I.srl può concertarsi con la ditta addetta alla manutenzione e proporre al Cliente una data di intervento. La data di intervento verrà concordata tra le Parti. Una modifica da parte del Cliente della data concordata, così come l'annullamento dell'intervento, deve essere comunicata a mezzo fax alla E.I.srl con un preavviso di almeno 48 ore. Il mancato preavviso comporta la penale indicata all'art. 2.

#### 6.2 Informazioni tecniche ed assistenza durante l'intervento

Il Cliente si impegna:

- a) a fornire alla E.I. srl tutte le informazioni e documenti tecnici (libretto di impianto e manuale d'uso e manutenzione) necessari alla buona esecuzione della verifica. Dovranno essere segnalati incidenti, guasti, riparazioni e modifiche dell'impianto intervenuti successivamente alla precedente verifica;
- b) a dare libero accesso all'impianto al tecnico designato dalla E.I. srl mettendo a disposizione, ove necessario, i mezzi opportuni;
- c) a indicare il personale delegato ad assistere il tecnico designato dalla E.I.srl; detto personale deve essere autorizzato a mantenere disponibile l'impianto per il tempo necessario alla verifica, essere abilitato alla conduzione dell'impianto stesso per dirigere le manovre necessarie ed impartire istruzioni ad altri suoi eventuali collaboratori;
- d) a definire e trasnennare la zona entro la quale eventuali incidenti durante l'esecuzione delle prove potrebbero generare rischio per persone e beni materiali;
- e) a fare quanto possibile per rimuovere qualsiasi ostacolo allo svolgimento della verifica. In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, la E.I.srl. ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente contratto, potendo per altro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto stesso come previsto all'art. 14.

### 6.3 Verbale di ispezione

Alla fine della verifica il tecnico incaricato dalla E.I. srl rilascerà al Cliente e al manutentore una copia del Verbale di Ispezione riportante tutti i dati e i valori relativi alla verifica eseguita. Eventuali prescrizioni saranno riportate sul verbale. Il cliente si impegna nei termini previsti nel verbale ad ottemperare alle prescrizioni. In caso di verbale negativo la E.I.srl comunicherà alle Autorità competenti il fermo impianto senza che il cliente possa elevare alcuna obiezione. Sarà cura del Cliente riconvocare la E.I.srl per la eventuale verifica straordinaria idonea alla rimozione delle prescrizioni ed al ripristino dell'impianto. Qualunque sia l'esito il cliente si impegna a pagare alla E.I. srl

### 7. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto se è stato stipulato per le verifiche periodiche ha validità per un numero minimo di 3 (tre) verifiche per cadauno impianto e si rinnova automaticamente per periodi di uguale durata, fermo restando l'adeguamento al compenso dei valori ISTAT. Per le verifiche successive alla terza, la E.I. srl ed il Cliente avranno il diritto di recedere dal presente contratto dando all'altra parte un preavviso di almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza della terza verifica mediante lettera raccomandata a.r., anticipata via fax. In caso di mancato rispetto del vincolo contrattuale di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al versamento di un indennizzo pari al compenso pattuito da contratto per le verifiche periodiche di ciascun impianto oggetto del servizio, così come indicato al punto "2. Compenso". In caso di verifica straordinaria è valido solo un intervento senza l'obbligo del rinnovo contrattuale. Se il cliente è un condominio, l'amministratore in caso di disdetta sarà obbligato ad esibire il verbale di assemblea condominiale ove si ratifica da parte della maggioranza dei condomini la suddetta disdetta.

### 8. EFFICACIA

Il presente contratto, sottoscritto dal Cliente acquisterà efficacia nel momento in cui la copia originale sarà approvata e sottoscritta dalla E.I. srl

A seguito di approvazione, la E.I. srl trasmetterà al Cliente copia del contratto firmata. La trasmissione del contratto potrà essere anche a mezzo mail con PEC. Se la E.I. srl non dovesse firmare il contratto per qualsivoglia motivo restituirà l'importo eventualmente anticipato dal cliente.

### 9. LEGGE SULLA PRIVACY

Sottoscrivendo il presente contratto, il Cliente espressamente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 (legge sulla privacy), all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti della E.I. srl, al relativo trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista e pubblicazioni di altro tipo eseguite dalla E.I. srl.

### 10. RESPONSABILITA'

**10.1** Premesso che i dipendenti ed i tecnici incaricati della E.I. srl non assumono in alcun caso la custodia dell'impianto sottoposto a verifica, la E.I. srl non ha alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti o per perdite o mancati guadagni subiti dal Cliente. In ogni caso, l'eventuale responsabilità della E.I. srl sarà limitata all'ammontare del compenso ricevuto per il servizio. Ogni richiesta di danno dovrà essere presentata entro 1 (uno) anno dal completamento del servizio in questione.

**10.2** Il Cliente, a seguito di colpa grave o dolo di sé, dei suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori, dovrà indennizzare e mallevare la E.I.srl, i suoi dipendenti e tecnici incaricati da ogni perdita o danno purché tali responsabilità derivino dall'esecuzione di questo contratto, a seguito di:

- a) lesione o decesso di dipendenti o tecnici incaricati della E.I. srl,
- b) perdita o danno a beni di proprietà della E.I. srl, dei suoi dipendenti o tecnici incaricati;
- c) qualsiasi multa, richiesta risarcitoria, responsabilità e danno risultante da violazione o presunta violazione di legge compiuta dal Cliente o dai suoi dipendenti e tecnici incaricati derivante da o relativo allo svolgimento del servizio, sia che a ciò abbia contribuito o no la colpa della E.I. srl, dei suoi dipendenti e tecnici incaricati.

**10.3** La E.I. srl, a seguito di colpa grave o dolo dei suoi dipendenti e tecnici incaricati dovrà indennizzare e mallevare il Cliente, i suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori da ogni perdita o danno, purché tali responsabilità derivino dall'esecuzione di questo contratto a seguito di:

- a) lesioni o decesso di dipendenti o consulenti del Cliente, dei suoi appaltatori o subappaltatori;
- b) perdita o danno a beni di proprietà del Cliente, dei suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori;
- c) qualsiasi multa, richiesta risarcitoria, responsabilità e danno risultante da violazione o presunta violazione di legge compiuta dalla E.I. srl o da suoi dipendenti e tecnici incaricati derivante da o relativo allo svolgimento del servizio, sia che a ciò abbia contribuito o no la colpa del Cliente, dei suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori.

**10.4** Ciascuna delle parti reciprocamente si impegna ad indennizzare l'altra per ogni perdita, danno o lesione causati a terzi o a beni di proprietà di terzi a seguito di colpa grave o dolo del proprio personale, purché tali responsabilità derivino dall'esecuzione di questo contratto.

**10.5** Nonostante quanto sopra, fatte salve le voci di cui alla lettera a), b) e c) del punto 10.3, nessuna delle due parti sarà responsabile verso l'altra parte o verso un terzo per perdita di guadagno o profitti ovvero per altri danni indiretti sofferti da tale altra parte. Pertanto, nessuna parte avrà diritto di richiedere all'altra alcun risarcimento, indennità o altro tipo di compenso per tali eventuali perdite o danni.

**10.6** Ciascuna Parte dovrà immediatamente comunicare all'altra con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, ogni eventuale incidente che potrebbe rendere operante una qualsiasi delle clausole contenute in questo articolo.

### 11. ASSICURAZIONE

**11.1** La E.I. srl si impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità generale verso terzi.

**11.2** Ciascuna Parte dovrà mantenere per il periodo di svolgimento del servizio una assicurazione infortuni per il proprio personale secondo le norme vigenti.

### 12. FORZA MAGGIORE

Il ritardo o il mancato adempimento di una obbligazione del presente contratto da parte della E.I. srl ovvero del Cliente non costituiranno inadempimento del contratto nella misura in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da forza maggiore (guerra, disastro naturale, incendio, esplosione, sciopero, ecc.) o da qualsiasi altro evento al di fuori del controllo della parte (quali possibili impedimenti o slittamenti nell'ambito dell'organizzazione interna della E.I. srl), e che tale Parte non è in grado di prevenire, nonostante l'esercizio di una normale diligenza. La Parte lesa da un tale evento dovrà comunicare subito all'altra Parte il verificarsi di un tale evento impeditivo e la sua prevista durata.

### 13. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal contratto nonché qualsiasi altra che risultasse necessaria dovrà essere indirizzata al domicilio delle parti.

Per il Cliente il domicilio è quello indicato nel frontespizio.

Per la E.I. srl il domicilio è 80143 Napoli Via S.Lucia 39 -

La trasmissione via fax deve essere confermata con lettera raccomandata, la cui data di ricezione sarà quella che farà fede. Sono ammesse e rese valide, per ambo le parti, mail PEC come sostitutive della racc.ta a.r.

### 14. CLAUSOLA RISOLUZIONE ESPRESSA

La E.I. srl ai sensi dell'art. 1456 c.c. avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità previste all'art. 13 in caso di inadempienza del Cliente alle obbligazioni di cui agli artt. 3,5,6,9,10 e 11.

Nel suddetto caso viene espressamente concordato che a favore del Cliente non deriverà alcun diritto ad indennità, a risarcimento danni o simili.

**15. FORO COMPETENTE** Nel caso in cui tra le parti insorgesse una divergenza o disputa sull'interpretazione o esecuzione del Contratto, eccezione fatta per il giudizio tecnico della E.I. srl, che non potesse essere risolta amichevolmente dalla parti, sarà competente il foro di Napoli. –

**16. MODIFICHE AL CONTRATTO** Eventuali modifiche al contratto saranno poste in allegato alla presente scrittura solo previa autorizzazione ed accettazione della E.I. srl. **Allegato/i N. X**